CATEGORIE CATASTALI

Gruppo A(1)

- A/1 Abitazioni di tipo signorile.
- A/2 Abitazioni di tipo civile.
- A/3 Abitazioni di tipo economico.
- A/4 Abitazioni di tipo popolare.
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare.
- A/6 Abitazioni di tipo rurale.
- A/7 Abitazioni in villini.
- A/8 Abitazioni in ville.
- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
- A/10 Uffici e studi privati.
- A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. (2)

Gruppo B

- B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri; orfanotrofi; ospizi, conventi; seminari; caserme.
- **B/2** Case di cura ed ospedali. (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1939 n° 1249).(3)
- B/3 Prigioni e riformatori.
- B/4 Uffici pubblici.
- B/5 Scuole, laboratori scientifici.
- B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
- **B**/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.
- B/8 Magazzini sotterranei per deposito di derrate.

Gruppo C

- C/1 Negozi e botteghe.
- C/2 Magazzini e locali di deposito.
- C/3 Laboratori per arti e mestieri.
- **C/4** Fabbricati e locali per esercizi sportivi. (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1939 n° 1249).(3)
- C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative. (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1939 n° 1249).(3)
- C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.

(quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939 n° 1249).(3)

C/7 - Tettoie chiuse od aperte.

Note al quadro generale delle categorie.

- (1) Nell'assegnare le unità immobiliari a questa categoria occorre ricordare che, essendo la qualificazione delle tipologie relativa e variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente.
- (2) Rifugi di montagna, trulli, sassi, baite, casoni, ecc.
- (3) Rientrano nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939 n° 1249, quando hanno fine di lucro:
- (a) i fabbricati (a parti distinte e autonome di fabbricati) destinati ad opifici, teatri, cinematografi ed alberghi, anche se non appositamente costruiti per tali destinazioni;
- (b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale e tali da non essere, suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni.

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE per gli immobili a destinazione speciale

Gruppo D

- D/1 Opifici
- D/2 Alberghi e pensioni. (quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249)(*)
- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili.

(quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249)(*)

- **D/4** Case di cura ed ospedali. (quando per le loro caratteristiche, rientrino nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249 ed abbiano fine di lucro)(*)
- D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione.

(sempre ché abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 delle legge 11 agosto 1939, n° 1249)(*).

D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

(sempreché per le loro caratteristiche, rientrino nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249 ed abbiano fine di lucro)(*)

- **D/7** Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e
- non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
- **D/8** Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio (**).
- (*) Rientrano nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249, quando hanno fini di lucro. articolo 10: La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n° 1231 (1), costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppali in classi, per la singolarità delle loro caratteristiche.
- (1) Art. 28 della legge 8 giugno 1936, n° 1231 :i fabbricati destinati a teatri, a cinematografi, ad alberghi, nonché i fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale, e tali da non essere suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni.....
- (**) Sono considerati opifici ai sensi dell'art. 5 della legge 26 gennaio 1865, n° 2136 e dell'art. 3 del Regolamento 22 agosto 1877, n° 4024.

Gruppo E

- **E/1** Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
- E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
- E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche. (*)
- E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. (**)
- **E/5** Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
- E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale.
- E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.
- E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.
- E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
- (*) Edicole per giornali e simili, chioschi per bar, per rifornimento di auto, per sale di aspetto di tramvie, ecc., pese pubbliche, ecc.
- (**) Per mercati, per posteggio bestiame, ecc.